Commento specialistico alla risposta della Agenzia delle Entrate alla richiesta di consulenza giuridica richiesta dall'Ordine dei Medici di Genova per iniziativa di ALICPRE.

di Pietro Berrino

In premessa occorre ricordare che tutte le prestazioni rese da Professionisti sono soggette ad IVA. Sono esenti le prestazioni mediche terapeutiche, che il Legislatore ha voluto esentare al fine di evitare che l'imposta gravasse sul malato.
Recentemente si è registrata la tendenza, da parte degli Accertatori, sulla base di una recente sentenza della Corte Europea, di ridurre il campo di "esenzione" escludendo quelle attività che, ai loro occhi, non abbiano carattere terapeutico.
Ciò ha portato, soprattutto in Liguria, a diversi accertamenti nei quali è stata contestata la esenzione IVA su tutte le prestazioni, dalla visita all'intervento chirurgico, mettendo a carico del professionista l'onere di dimostrare fattura per fattura la finalità terapeutica della prestazione.

L'Ordine dei Medici di Genova su iniziativa di Alicpre, attraverso gli Avvocati Botta e Berrino, ha elaborato un testo di richiesta di consulenza giuridica alla Agenzia delle Entrate molto articolato. La consulenza giuridica rappresenta una sorta di “parere” della Agenzia, richiedibile da parte di Enti e di Associazioni rappresentativi di una “categoria” e finalizzato a chiarire norme di interpretazione controversa. Tale richiesta alla Agenzia è di difficile formulazione per essere ritenuta congrua e procedibile da parte della Agenzia. L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione fra Ordine dei Medici (in particolare dobbiamo un grazie al Dottor Federico Pinacci ed al Professor Alessandro Bonsignore), Legali e Chirurghi Plastici Liguri riuniti in Alicpre. Questa iniziativa ha dimostrato come nel mondo odierno sia impossibile "muoversi da soli" e come la integrazione fra Chirurghi Plastici riuniti in Associazione, Ordine professionale e Avvocati opportunamente scelti , abbia potuto portare ad un risultato utile a tutta la Comunità Medica nazionale.

La risposta della Agenzia presenta diversi punti di interesse:

- conferma che la valutazione della valenza terapeutica spetta al medico: tale concetto, già presente nella sentenza della Corte Europea, era stato invece trascurato durante gli accertamenti, nei quali il medico si è trovato nella difficile situazione di discutere con l’accertatore tematiche sconosciute a quest’ultimo. In un contenzioso fiscale l'assenza di indicazioni terapeutiche quindi dovrà essere contestata da un medico. Ovviamente la presenza di una indicazione terapeutica dovrà essere presente nella documentazione clinica, che dovrà contenere le indicazioni cliniche alla esecuzione dell'intervento. Meglio, ovviamente se tali indicazioni avranno il supporto di un "terzo" (senologo, dietologo, ortopedico, oculista. medico di famiglia), o di una documentazione strumentale (ecografie, RX, RMN) e fotografica.
- ribadisce che la indicazione psicologica costituisce un criterio di esenzione. Ciò anche in considerazione della definizione della OMS, che definisce la "salute" non come semplice assenza di malattia, ma come benessere psicofisico. Ovviamente ciò dovrà risultare dalla anamnesi, meglio se supportata da richieste di "terzi" (psicologo, medico di famiglia). Le certificazioni di terzi non devono essere considerate dal chirurgo una indebita ingerenza nelle indicazioni specialistiche, ma

piuttosto un supporto che comprova la terapeuticità dell'atto, non diversamente da un esame strumentale refertato da altro specialista.

- indica che anche le prestazioni di carattere "preventivo" hanno diritto alla esenzione: una blefaroplastica superiore anche in assenza di deficit funzionale può essere considerata preventiva di un disturbo futuro, così come il trattamento di flebectasie degli arti inferiori nei riguardi di una insufficienza venosa, ma anche un resurfacing del volto nei riguardi di discheratosi attiniche e così via. Deve essere ovviamente nostra cura descrivere la valenza profilattica della prestazione.
- ribadisce che la attività diagnostica è esente: in tale senso dovrebbe essere superata la difficoltà di dimostrare in corso di accertamento la finalità della "visita": la visita comporta sempre una attività diagnostica, vuoi di valutazione del problema, vuoi di idoneità psicofisica all'intervento.
- richiama la circolare della Agenzia delle Entrate del 2005, riportando quindi in evidenza un concetto che, pur mai smentito dalla Agenzia, gli Accertatori avevano ritenuto "superato" dalle successive sentenze della Corte Europea: *"Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da IVA in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona. Si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere….., comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone".* La menzione di questa importante posizione della Agenzia, trascurata nei recenti accertamenti, inverte in qualche modo l'onere della prova fra Medico ed accertatore

Da ligure a da membro del piccolo gruppo che ha fondato Alicpre , su iniziativa di Marco Ghiglione, Francesco Filippi e Roberto Rizzo, sono orgoglioso che la nostra Associazione abbia ottenuto un parere della Agenzia delle Entrate che se attentamente esaminato costituisce un risultato di rilievo nazionale, che impatterà in modo positivo non solo sulla nostra professione ma su tutta la fiscalità medica.